

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

CUP H74G20000070002

**Attuazione del progetto “Ricognizione e diffusione di strategie di difesa e prodotti innovativi finalizzati alla diminuzione dell’impiego di fitofarmaci in viticoltura”**

\*\*\*\*\*

**tra**

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal dott. Gianluca Fregolent nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria

**e**

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, di seguito denominata “CREA”, con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14, codice fiscale n. 97231970589, rappresentata dal Cons. Gian Luca Calvi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale del CREA

**di seguito congiuntamente definite le “Parti”.**

### PREMESSO CHE

- a. Con DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 è stato approvato il “Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile”, che segnala, fra l'altro, l'importanza dell'attivazione di iniziative di informazione e formazione per l'attuazione di misure gestionali finalizzate all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione viticola. Tali iniziative vengono suggerite a più livelli, coinvolgendo sia gli attori pubblici che i consorzi di tutela e le organizzazioni professionali;
- b. con Delibera della Giunta regionale n. 1510 del 10/11/2020, (Allegato A) è stato approvato il Progetto “Ricognizione e diffusione di strategie di difesa e prodotti innovativi finalizzati alla diminuzione dell’impiego di fitofarmaci in viticoltura” e con la medesima è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria e il CREA tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia;
- c. tra gli attori regionali di eccellenza per il settore vitivinicolo, il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA-VE) si configura come riferimento nel promuovere tecniche colturali innovative volte a favorire la sostenibilità ambientale, compreso l'obiettivo di riduzione dell'impiego di fitofarmaci per unità di superficie e la riduzione del rischio armonizzato ad essi associato;
- d. la Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti, senza prevedere un compenso ma il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- e. con nota prot. 81581 del 02/11/2020 (ns. protocollo regionale n. 465719 del 02/11/2020), il CREA-VE ha accolto la proposta di una nuova attività finalizzata a condurre un programma di iniziative di informazione e formazione mirate alle aziende vitivinicole ed agli utilizzatori professionali del Veneto, avanzata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con nota prot. 452055 del 23.10.2020;

f. la Regione del Veneto ed il CREA concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di diffondere la conoscenza di prodotti e pratiche agronomiche in grado di ridurre il quantitativo complessivo di fitofarmaci utilizzati, sostituendo molecole chimiche di sintesi con agenti di biocontrollo o altre sostanze a basso rischio, con l'obiettivo finale della riduzione dell'indicatore di rischio armonizzato;

### **RICHIAMATO**

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

### **ATTESO CHE**

Le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);

### **DATO ATTO CHE**

La collaborazione tra la Regione e il CREA, nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'Accordo**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente al Progetto, di cui all'Allegato A della DGR n. 1510 del 10/11/2020.
2. La Regione e il CREA si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto denominato *“Ricognizione e diffusione di strategie di difesa e prodotti innovativi finalizzati alla diminuzione dell'impiego di fitofarmaci in viticoltura”*, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di prodotti e pratiche agronomiche in grado di ridurre il quantitativo complessivo di fitofarmaci utilizzati, sostituendo molecole chimiche di sintesi con agenti di biocontrollo o altre sostanze a basso rischio, di seguito denominato “Progetto”, così come descritto nell'Allegato A della DGR n. 1510 del 10/11/2020.
3. Il CREA dichiara di conoscere il Progetto in argomento, che qui si intende richiamato e trascritto, anche se non materialmente allegato.
4. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

#### **Art. 2 – Programma di attività**

1. Le attività previste dal Progetto si sviluppano in 4 *step* operativi, così come dettagliati all'Allegato A della DGR n. 1510 del 10/11/2020;

2. Il CREA tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna degli elaborati da svolgere e presentare alla Regione secondo il Progetto;
3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare con il CREA-VE sulla base delle attività dettagliate dal Progetto.

#### **Art. 3 – Referenti del Progetto**

1. Il responsabile del Progetto per la Regione è il dott. Gianluca Fregolent, direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
2. Il responsabile del Progetto per il CREA-VE è il dott. Riccardo Velasco.

#### **Art. 4 – Obblighi delle parti**

1. La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate dal Progetto, attraverso il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, l'impiego dei risultati ottenuti dalla presente collaborazione per rafforzare l'applicazione normativa e gestionale nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN, nonché attraverso la partecipazione alle attività di comunicazione, diffusione e condivisione dei risultati.
2. Il CREA-VE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e approfondimento delle attività indicate dal Progetto.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, ai fini del presente Accordo e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

#### **Art. 5 - Durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data dell'atto di accettazione da parte del CREA e ha durata fino alla presentazione dei prodotti da realizzare da parte del CREA-VE.
2. Le attività previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2020.
3. Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi dal CREA-VE, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

#### **Art. 6 – Oneri**

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività previste per la realizzazione del Progetto.

#### **Art. 7 Rimborso delle spese sostenute**

1. Per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, la Regione del Veneto, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza, contribuirà con proprie risorse finanziarie fino ad un massimo di euro 30.0000,00 (comprensivi di ogni onere e spesa).
2. La Regione riconosce a CREA-VE un mero rimborso delle spese sostenute dal momento dell'approvazione del Progetto, pari a euro 30.000,00, di cui all'Allegato A alla DGR n. 1510 del 10/11/2020, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
3. CREA-VE sarà ristorata delle spese sostenute, previa presentazione alla Regione Veneto di una rendicontazione finale di tutte le attività svolte, anche attraverso *time sheet*, per l'importo complessivo di € 18.000,00 che dovrà pervenire entro il 31/12/2020.

4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva, in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi**

1. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., si dichiara che il CREA e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

#### **Art. 9 - Utilizzo dei risultati**

1. Le analisi, i dati grezzi elaborabili e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e CREA-VE potranno pubblicare, anche in parte, i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA-VE e alla Deliberazione di Giunta n. 1510 del 10/11/2020.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il "Progetto", dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

#### **Art. 10 - Responsabilità**

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

#### **ART. 11 - Riservatezza**

1. La Regione e CREA-VE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

#### **Art. 12 - Recesso**

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal CREA-VE che dovranno essere comunque riconosciute.

#### **Art. 13 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

**Art. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
2. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del CREA-VE.

**Art. 15 - Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
  - per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria:  
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);  
[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)
  - per CREA-VE:  
Via XXVIII Aprile, 26 – 31015 Conegliano (TV)  
[ve@pec.crea.gov.it](mailto:ve@pec.crea.gov.it)

**Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.**

<b>Per la Regione del Veneto</b>	<b>Per Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria</b>
Il Direttore delle Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria Dott. Gianluca Fregolent	Il Rappresentante legale Cons. Gian Luca Calvi

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.